

Roma, 30 aprile 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2025_18

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Cripto, via libera alle fiduciarie tra regole e presidi rigorosi**

Le società fiduciarie possono assumere incarichi relativi alla gestione di cripto-attività per conto dei fiducianti. È questa la novità principale emersa dal parere legale diffuso da Assofiduciaria, che fa luce su un ambito finora avvolto dall’incertezza normativa. Il documento interpreta le recenti evoluzioni introdotte dal regolamento MiCA e dal quadro normativo nazionale, confermando che, se supportate da CASP autorizzati, anche le fiduciarie possono operare nel mondo degli asset digitali. Restano però numerose aree di attenzione, in particolare nei casi che coinvolgono wallet personali, soggetti extra- UE e piattaforme DeFi.

Fonte: Luca Losito, Wall Street Italia del 24 aprile 2025

➤ **Assofiduciaria: le società fiduciarie possono gestire cripto-attività nel rispetto del Regolamento MiCA**

Le società fiduciarie possono assumere incarichi di gestione relativi a cripto-attività per conto dei fiducianti. Questa è la principale novità contenuta nel parere legale diffuso da Assofiduciaria il 23 aprile 2025. Il documento, redatto dall’Avv. Alfonso Papa Malatesta dello Studio Visentini Marchetti e Associati, analizza le recenti evoluzioni normative introdotte dal Regolamento UE 2023/1114 (MiCA – Markets in Crypto-Assets Regulation), dal Regolamento UE 2022/858 sul regime pilota DLT, e dalle disposizioni nazionali (D.lgs. 129/2024 e Decreto Fintech), con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema precedentemente caratterizzato da incertezze. L’apertura evidenziata nel parere si basa su un requisito fondamentale: le attività possono essere esercitate esclusivamente tramite CASP (Crypto Asset Service Provider) autorizzati. Il documento evidenzia alcune aree di rischio che richiedono particolare attenzione, specialmente nei casi in cui: il wallet sia detenuto direttamente dal cliente; siano coinvolti intermediari extra-UE; si operi tramite piattaforme DeFi (Decentralized Finance). Alfonso Papa Malatesta dello Studio Visentini Marchetti e Associati ha dichiarato: “Le nuove norme aprono spazi concreti per l’operatività fiduciaria nel mondo cripto, ma richiedono l’affiancamento di intermediari vigilati e una valutazione attenta dei profili di rischio, specie in ambito antiriciclaggio”.

Fonte: Redazione, Rassegna Business del 24 aprile 2025

➤ Focus Assonime su conferimenti di azienda e partecipazioni

La circolare Assonime n. 10 pubblicata ieri è il primo di una serie di contributi dell'Associazione dedicati all'analisi delle novità introdotte dal DLgs. 192/2024. Il documento si concentra, in particolare, sulle modifiche della disciplina fiscale dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni. Tra i numerosi punti toccati dalla circolare, merita di essere evidenziata una prima questione relativa all'avviamento che, per effetto della riforma, deve seguire l'azienda conferita. Secondo Assonime, la modifica dovrebbe superare la posizione dell'Agenzia delle Entrate (circ. n. 8/2010, § 2), non solo con riferimento all'IRES, ma anche con riferimento all'IRAP. In particolare, nella circolare n. 10/2025 si evidenzia che, in base alla relazione illustrativa, "l'avviamento iscritto nell'attivo patrimoniale del soggetto conferente si trasferisce al soggetto conferitario anche fiscalmente". Quest'ultimo richiamo di carattere generale (anche fiscalmente) induce a ritenere che gli effetti della nuova disciplina debbano estendersi anche ai fini IRAP. Sempre in materia di avviamento, la circolare si sofferma sulla decorrenza della nuova disciplina, la quale trova applicazione con riferimento ai conferimenti d'azienda effettuati a partire dal 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del DLgs. 192/2024). Poiché la modifica non è stata qualificata come disposizione di interpretazione autentica, Assonime sottolinea che non è possibile attribuirle efficacia retroattiva. Tuttavia, si evidenzia che la modifica in commento è chiaramente orientata a superare un'incertezza interpretativa generata dall'Agenzia delle Entrate. Per questo motivo, l'intervento legislativo può costituire un argomento logico-sistematico a favore dell'interpretazione contraria a quella sostenuta in passato dall'Amministrazione finanziaria. Passando, invece, al conferimento di partecipazioni qualificate di cui all'art. 177 comma 2-bis del TUIR, nella circolare si osserva che la nuova disposizione, diretta ad equiparare i conferimenti a favore di holding unipersonali con quelli effettuati a favore di holding familiari, comporta che debba essere considerata fisiologica e non censurabile – anche per il passato – l'ipotesi in cui, successivamente al conferimento effettuato in una società posseduta da un solo soggetto conferente, la compagine societaria della conferitaria si ampli mediante l'ingresso di familiari del conferente. Particolarmente articolata è la parte della circolare dedicata ai conferimenti di partecipazioni in società holding, anch'essi riformati dal DLgs. 192/2024. La nuova disciplina stabilisce che le holding debbano essere individuate facendo riferimento ai criteri previsti dall'art. 162-bis comma 1 lett. b) o c) n. 1 del TUIR. In applicazione di tale disposizione, si ha una holding quando, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio chiuso e approvato, il valore contabile delle partecipazioni possedute e degli altri elementi intercorrenti con i soggetti partecipati risulta superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. Dato che la norma fa riferimento ai conferimenti di partecipazioni in società che si qualificano come holding al momento del conferimento, si pone il dubbio se occorra applicare il test di prevalenza sulla base di un apposito bilancio infrannuale da predisporre alla data di effettuazione del conferimento. Secondo Assonime, tale soluzione sarebbe difficilmente conciliabile con le esigenze di semplificazione che ispirano l'intervento normativo, in quanto comporterebbe ulteriori adempimenti rispetto a quelli ordinariamente richiesti per l'individuazione delle holding. Inoltre, i dati contabili risultanti da un bilancio infrannuale non sarebbero comunque idonei a qualificare la società come holding, poiché l'art. 162-bis del TUIR fa esclusivo riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Coerentemente con questa impostazione, è da rilevare che, secondo la relazione illustrativa, per "ultimo bilancio approvato" deve intendersi il bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data del conferimento, anche se approvato successivamente. Ne consegue che i dati del

bilancio relativo all'esercizio n-1 assumono rilievo per tutti i conferimenti effettuati nell'esercizio n.. Un ultimo aspetto che è opportuno segnalare riguarda la definizione delle partecipazioni rilevanti ai fini del calcolo del test di prevalenza. Secondo Assonime, per quanto riguarda le partecipazioni possedute indirettamente dalla holding, sembrerebbe più corretto attribuire loro un peso da calcolarsi in rapporto alla percentuale del patrimonio netto contabile delle partecipate, piuttosto che sulla base del valore contabile della partecipazione. Tale interpretazione si fonda sul fatto che il valore contabile della partecipazione rappresenta già una quota di patrimonio netto della società partecipata: applicare nuovamente la percentuale partecipativa ai fini del calcolo del test condurrebbe a una duplicazione dei valori, rendendo il dato "poco significativo". Una simile interpretazione, secondo la circolare, richiederebbe una modifica al comma 2-ter dell'art. 177 del TUIR.

Fonte: Alessandro Cotto e Carlotta Sgattoni, Eutekne del 30 aprile 2025

➤ **Antiriciclaggio, Pnrr trainante**

La spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza non si è limitata a mobilitare risorse e introdurre riforme strutturali. Ha avuto anche un effetto sistemico sulla capacità della pubblica amministrazione di attivarsi nel contrasto al riciclaggio, rafforzando il legame operativo con l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif). L'attuazione del Pnrr, con il suo impatto trasversale su settori strategici e l'elevata disponibilità di fondi pubblici da assegnare tramite bandi e incentivi, ha agito da catalizzatore: ha aumentato il livello di vigilanza, sollecitato un presidio più attento delle procedure e messo alla prova i sistemi interni di controllo degli enti. Il riflesso più evidente di questo cambiamento si è avuto sul fronte delle segnalazioni: nel 2024 gli uffici pubblici hanno trasmesso 1.264 comunicazioni di operazioni sospette (Sos) all'Uif, oltre il doppio rispetto all'anno precedente, secondo quanto emerge dalla newsletter 3/2025 dell'Unità di informazione finanziaria. Si tratta di un valore che rappresenta il 55% del totale delle segnalazioni provenienti dalla p.a. negli ultimi quattro anni, a conferma di un'accelerazione senza precedenti. A spiegare questa crescita non è solo un generico aumento dell'attenzione, ma l'attuazione concreta del Pnrr, che nel quadriennio ha generato oltre 1.040 segnalazioni collegate a situazioni anomale riscontrate nella gestione delle misure di sostegno alle imprese. Le comunicazioni riguardano principalmente agevolazioni concesse sulla base di documentazione non veritiera, simulazione del possesso dei requisiti, strutture societarie opache e operazioni sospette legate a soggetti con profili di rischio elevato. In altre parole, si tratta spesso di tentativi di accesso irregolare a fondi pubblici, mascherati da richieste formalmente corrette ma prive di sostanza economica o documentale. Non tutte le anomalie restano circoscritte al territorio nazionale. Una quota rilevante di segnalazioni ha un carattere transfrontaliero, segnalando la presenza di schemi più sofisticati: beneficiari con sedi legali all'estero, flussi finanziari canalizzati attraverso giurisdizioni multiple e utilizzo di veicoli societari esteri per nascondere la titolarità effettiva. Questo aspetto suggerisce che il controllo sull'attuazione del Pnrr non riguarda solo la legalità amministrativa interna, ma ha riflessi anche sulla tenuta del sistema europeo di tutela dei fondi pubblici, che impone una collaborazione sempre più stretta tra autorità nazionali e comunitarie. Una parte consistente delle informative, evidenzia l'Uif, non deriva da segnalazioni esterne, ma scaturisce direttamente dai controlli interni svolti dagli uffici pubblici nell'ambito della propria attività istituzionale: verifiche istruttorie, audit interni, controlli incrociati tra banche dati. È in questi contesti che emergono i segnali di allarme più efficaci, spesso in fase preventiva, cioè prima che il contributo pubblico venga effettivamente erogato. Queste segnalazioni completano l'analisi di operazioni sospette segnalate da soggetti obbligati come banche, assicurazioni, notai o consulenti. In molti casi,

infatti, la p.a. può fornire elementi documentali, contabili o amministrativi che aiutano a ricostruire il contesto complessivo dell'operazione sospetta, contribuendo così in modo diretto all'efficacia dell'intero sistema di prevenzione. Più iscritti al portale, ma solo uno su cinque segnala. Parallelamente all'incremento delle segnalazioni, è cresciuto anche il numero degli enti pubblici iscritti al portale Infostat-Uif, la piattaforma digitale utilizzata per trasmettere comunicazioni di operazioni sospette e per rispondere alle richieste dell'unità. A fine 2024, risultavano registrati 337 uffici della p.a., contro i 151 censiti al 30 novembre 2021. Un raddoppio che testimonia l'azione di sensibilizzazione svolta in questi anni, ma che non si traduce ancora in un coinvolgimento uniforme. Nonostante l'aumento delle iscrizioni, solo 63 enti, pari al 19% dei registrati, ha effettivamente inviato almeno una segnalazione. In altre parole, quattro enti su cinque, pur iscritti, restano silenti. È un dato che impone una riflessione sulla capacità concreta degli enti di attivare i presidi interni necessari, ma anche sulle possibili resistenze culturali o organizzative alla segnalazione. Una partecipazione geografica a macchia di leopardo. La distribuzione territoriale delle amministrazioni attive è tutt'altro che omogenea. Le comunicazioni provengono in larga parte da enti situati nel Centro-Nord del Paese, con una concentrazione significativa in Lazio (15 segnalazioni), Lombardia (15), Veneto (7), Emilia-Romagna (6), Piemonte (5) e Toscana (5). Al contrario, otto regioni non hanno fatto registrare nemmeno una comunicazione: si tratta di Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La differenza non riguarda soltanto la geografia, ma anche la natura degli enti. Il peso delle amministrazioni centrali è nettamente prevalente, mentre il contributo di comuni, camere di commercio, aziende sanitarie locali ed enti territoriali diversi dai comuni è residuale. Il dato aggregato del 2024 parla chiaro: il 95% di tutte le segnalazioni trasmesse nell'anno proviene da soli due enti a carattere nazionale, mentre le amministrazioni locali appaiono ancora poco coinvolte, nonostante la loro prossimità al tessuto economico e sociale. Enti nazionali protagonisti (ma pochi): una polarizzazione strutturale. Il fenomeno della polarizzazione, già osservato negli anni precedenti, ha raggiunto nel 2024 livelli particolarmente marcati. Il 92% delle segnalazioni complessive trasmesse dalla p.a. proviene da enti centrali, e il contributo dei restanti soggetti si ferma a una quota marginale. Questa tendenza segnala l'esistenza di una doppia velocità tra amministrazioni: da un lato, alcune strutture centrali con presidi organizzativi consolidati e canali diretti con l'Uif; dall'altro, una moltitudine di enti, soprattutto locali, ancora privi degli strumenti o della cultura organizzativa necessaria per attivare una collaborazione efficace. Secondo l'Uif, si tratta di un limite da superare con urgenza: l'efficacia del sistema antiriciclaggio dipende dalla diffusione capillare della collaborazione attiva, e non può prescindere dal coinvolgimento degli enti più vicini al cittadino e al tessuto produttivo. La collaborazione si fa sistema: formazione, pratiche condivise e interlocuzioni dirette. Il rafforzamento del rapporto tra p.a. e Uif non è frutto di automatismi. È il risultato di un lavoro progressivo, che negli ultimi anni ha visto l'Unità impegnata in attività di accompagnamento, formazione e sensibilizzazione. In particolare, sono stati avviati progetti con la Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna) e il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito del Piano nazionale per il governo aperto, con l'obiettivo di promuovere il confronto tra enti e la condivisione di soluzioni organizzative innovative. In parallelo, è in fase di completamento una survey condotta su enti pubblici che hanno già inviato segnalazioni, finalizzata a individuare i fattori determinanti che hanno consentito l'attivazione dei flussi: presenza di strutture dedicate, sviluppo di una cultura del controllo, formazione continua del personale e uso di strumenti digitali. L'idea è di costruire un modello replicabile, capace di orientare anche quegli enti che non si sono ancora attivati. Un ulteriore strumento di consolidamento è rappresentato dalle interlocuzioni dirette con gli uffici pubblici. Dal 2020, l'Uif ha inviato richieste specifiche a 14 enti, per chiarire o integrare dati contenuti nelle segnalazioni già pervenute oppure per approfondire elementi emersi da comunicazioni trasmesse

da altri soggetti obbligati. Questi scambi informativi si sono rivelati una leva importante per stimolare l'adozione di presidi più strutturati e per rafforzare la cultura interna della segnalazione. Una sfida aperta: superare la frammentazione per presidiare le risorse pubbliche. Il bilancio 2024 racconta una storia di evoluzione positiva, ma anche di fragilità strutturali. L'aumento del flusso segnaletico e il raddoppio degli enti registrati al portale Infostat-Uif sono segnali incoraggianti, ma non ancora sufficienti a garantire un presidio uniforme ed efficace su scala nazionale. Senza un coinvolgimento più sistematico delle amministrazioni locali, il potenziale di prevenzione del sistema rischia di rimanere parziale. Come sottolinea l'Uif, la collaborazione attiva tra p.a. e Unità non è un obbligo formale, ma una responsabilità sostanziale. È il primo presidio contro il rischio che fondi pubblici, soprattutto quelli straordinari messi in campo per la ripresa, vengano intercettati da soggetti opportunisti o da reti opache. Per questo, la segnalazione di operazioni sospette deve essere parte integrante della buona amministrazione, al pari della trasparenza contabile e della gestione corretta delle risorse. E per diventarlo ha bisogno di un salto culturale e organizzativo che coinvolga tutto il perimetro pubblico, senza eccezioni.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 28 aprile 2025

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr